

R.P.U. 705-1/2026**IL TRIBUNALE DI ROMA****SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Giorgio Jachia Presidente
- dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice
- dott. Alessandro Nastri Giudice rel.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 24/04/2026 dalla debitrice

(C.F.) – rap , giusta procura in calce al ricorso
introduttivo – per l’apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;

esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore;

premesso che dal combinato disposto degli artt. 40 e 41 CCII si desume che la fissazione di un’udienza con convocazione delle parti è necessaria solo quando la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, mentre in caso di proposizione della domanda da parte dello stesso debitore la convocazione delle parti è meramente eventuale, dovendo il Tribunale procedere alla fissazione di un’udienza solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. in tal senso Trib. Verona 5 ottobre 2022, che richiama Cass. 20187/17 per l’analogo orientamento formatosi sulla c.d. domanda di “autofallimento” nel vigore dell’art. 14 l.f.), ipotesi che non ricorre nel caso di specie;

dato atto che con provvedimento del 30/04/2026 – comunicato alla debitrice ricorrente il 05/05/2026 – il giudice relatore (al quale è stata delegata, ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, l’audizione delle parti) ha rilevato d’ufficio la questione relativa all’incompetenza territoriale del Tribunale adito *“poiché dalla visura camerale allegata al ricorso risulta che in data 11/11/2022 è stato iscritto nel Registro delle imprese il trasferimento della sede legale della debitrice a ”*, segnalando che *“peraltro, in un caso analogo a quello in esame la Suprema Corte ha precisato che non opera il principio di unicità delle procedure ai fini dell’individuazione del Tribunale territorialmente competente (v. Cass. 2695/2016)”*, e concedendo alla ricorrente il termine di venti giorni per dedurre in merito alla suddetta questione;

letta la memoria depositata in data 25/05/2026 dalla debitrice ricorrente, la quale, premesso che il concordato preventivo (non risolto) è stato omologato dal Tribunale di Roma con sentenza depositata il 12/03/2025 all’esito del procedimento instaurato in data 29/12/2022 e interamente svoltosi dinanzi



al medesimo Tribunale, afferma che la nuova disciplina dettata dagli artt. 118 e 119 CCII (superando la “architettura” disegnata da Cass., SS.UU., 4696/2022) postulerebbe l’esistenza di un nesso funzionale tra fase esecutiva del concordato e successiva apertura della liquidazione giudiziale (anche al fine di evitare che l’individuazione del Tribunale competente dipenda dal soggetto che esercita l’iniziativa), sicché il principio enunciato da Cass. 2695/2016 non sarebbe più attuale e sarebbe comunque inapplicabile al caso in esame, in cui l’insolvenza è la medesima che ha portato all’apertura del concordato;

considerato che la ricorrente invoca la disposizione di cui all’art. 40, co. 9, CCII in forza della quale *“nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento”*, sostenendo che *“sebbene la disposizione si riferisca alla pendenza ante omologa”* essa esprimerebbe *“la ratio sistematica – che presidia l’intero Codice – della concentrazione presso un unico Tribunale di tutte le fasi della vicenda concorsuale”*, ed evidenzia che la pronuncia n. 2695/2016 della Suprema Corte si basava sul disposto *“dell’art. 181 della Legge Fallimentare, che stabiliva il seguente disposto: “la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione”*, disposizione dalla quale *“la Cassazione faceva discendere la conseguenza che, chiusa la procedura, non vi fosse più alcuna pendenza e non operasse il principio di unicità delle procedure”*, laddove, a suo avviso, *“sotto il CCII la premessa normativa di quel ragionamento è venuta meno”*;

premesso che la deduzione della ricorrente secondo cui *“la crisi attuale non è una crisi nuova, ma la fase terminale e liquidatoria della MEDESIMA CRISI che ha dato origine al concordato già gestito da questo Tribunale”* non consente di sostenere che non ricorra la condizione di insolvenza “nuova”, tenuto conto del fatto che il concordato omologato si basava sulla continuità diretta dell’attività di impresa (v. sul tema Cass. 15859/2024);

ritenuto che, in ogni caso, a prescindere dalla novità dell’insolvenza, le osservazioni svolte dalla ricorrente non sono condivisibili, poiché la disposizione contenuta nell’art. 181 l.f. – che la ricorrente individua come presupposto normativo che sarebbe venuto meno con il CCII – è stata fedelmente riprodotta dall’art. 113, co. 1, CCII, a norma del quale, per l’appunto, *“la procedura di concordato preventivo si chiuse con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 49”*, il che, tra l’altro, rende evidente l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 40, co. 9, CCII, dovendo ribadirsi anche nel nuovo sistema normativo il principio enunciato da Cass. 2695/2016;

osservato che, in altri termini, non essendovi *“pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”*, non sussiste alcuna ragione per derogare alle regole dettate dagli artt. 27 e 28 CCII per l’individuazione del Tribunale competente;

visto l’art. 29 CCII,

DICHIARA

la propria incompetenza a decidere sul ricorso presentato dalla debitrice ricorrente, essendo competente il Tribunale di Tivoli;

DISPONE



la trasmissione della presente ordinanza – unitamente agli atti del procedimento – al Tribunale di Tivoli.

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/06/2026

Il giudice relatore
(*dott. Alessandro Nastri*)

Il Presidente
(*dott. Giorgio Jachia*)

